



CONSERVATORIO DI MUSICA “TITO SCHIPA”

Istituto Superiore di Studi Musicali - Lecce

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 21/12/1999 n. 508 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;
- Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 232 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;
- Visto l'art. 25 e 31, comma 2, dello Statuto del Conservatorio di musica di Lecce, approvato dal M.I.U.R./AFAM con D.D. n. 96 del 20/05/2004;
- Acquisito il parere espresso dal Consiglio accademico nella seduta del 28/01/2009;
- Vista la delibera n. 2 del 09/02/2009 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il “Regolamento per il funzionamento del Nucleo di valutazione”

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli artt. 25 e 31, comma 2, dello Statuto del Conservatorio di musica di Lecce e disciplina il funzionamento del Nucleo di valutazione, di seguito denominato “Nucleo”.

Art. 2

Composizione del Nucleo di Valutazione

1. I componenti del Nucleo, nel numero di tre, sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sulla base di criteri di professionalità e competenza nell'ambito della valutazione.
2. Il Nucleo elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario verbalizzante con votazione a scrutinio segreto.
3. La seduta per l'elezione del Presidente è valida in presenza di due dei membri assegnati al Nucleo.
4. È eletto Presidente chi abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti.
5. I componenti restano in carica per un triennio e possono essere rinominati una sola volta consecutivamente.
6. I membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico, i dirigenti amministrativi non possono essere membri del Nucleo.
7. Ogni componente può chiedere la convocazione del Nucleo. La richiesta è vincolante se viene sottoscritta da almeno due componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocare il Nucleo entro e non oltre 3 giorni per una seduta da tenersi entro e non oltre 8 giorni dalla richiesta, fatto salvo quanto previsto in caso di necessità ed urgenza. In caso di omessa convocazione, a tanto provvede il Direttore del Conservatorio.

8. Il Presidente eletto designa uno dei membri del Nucleo a rappresentarlo in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 3

Compiti del Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo è organo propositivo e consultivo del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e del C. N. A. M., del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico, cui riferisce con apposita relazione almeno annuale e comunque entro il primo mese dell'anno.
2. Per svolgere le proprie funzioni il Nucleo si avvale della Segreteria amministrativa del Conservatorio. In particolare il Nucleo:
 - a) individua i criteri di valutazione dell'attività scientifiche, didattiche ed amministrative, nonché degli interventi di sostegno al diritto allo studio;
 - b) determina i parametri di riferimento dell'attività di controllo;
 - c) acquisisce gli elementi informativi necessari, accedendo a documenti ed informazioni fornite dalle strutture;
 - d) esamina, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, gli effetti della gestione delle risorse, la produttività della didattica;
 - e) valuta il funzionamento delle strutture amministrative e di servizio anche al fine di fornire agli organi di governo del Conservatorio i supporti necessari per attuare gli interventi volti a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la qualità;
 - f) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche;
 - g) predispone lo svolgimento, anche con l'ausilio di specifiche competenze, di indagini di supporto utili ai propri compiti;
 - h) predispone almeno una relazione sulla produttività e sull'efficienza delle attività di ricerca e di formazione svolta nell'esercizio, da trasmettere annualmente agli organi di governo, che la invieranno al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.
3. Al Nucleo è assicurata l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 4

Convocazione

1. La convocazione del Nucleo è disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto notificato almeno 5 gg. prima la data fissata per la seduta ordinaria. In caso di necessità e urgenza si può procedere alla convocazione di una seduta straordinaria i cui avvisi scritti possono essere trasmessi anche a mezzo fax, telegramma o email almeno 24 ore prima della data fissata.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente.
3. L'avviso di convocazione, dovrà contenere il giorno, l'ora e il luogo in cui si terrà la seduta, nonché l'elenco degli argomenti in discussione.

Art. 5

Svolgimento dei lavori

1. Il Presidente, accertata la validità della seduta procedendo all'appello nominale dei componenti, la dichiara aperta.

2. Spettano al Presidente tutti i poteri relativi alla disciplina delle sedute e della discussione.
3. La discussione e le votazioni seguono l'ordine di iscrizione degli argomenti. Con apposita votazione, su proposta del Presidente o di ciascun componente, si può disporre l'inversione di uno o più argomenti all'ordine del giorno.
4. Il Nucleo non può deliberare su oggetti che non siano stati previamente inseriti all'o. d. g. È possibile la discussione e votazione di argomenti non inclusi nell'o. d. g., con il consenso di tutti i membri del Nucleo. La relativa proposta deve precedere la discussione dei punti all'o. d. g. e può essere avanzata da ogni componente.
5. Le sedute del Nucleo sono valide in presenza della maggioranza dei membri del Nucleo.
6. Le deliberazioni assunte dal Nucleo sono valide se ottengono la maggioranza dei voti validi, con esclusione degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I voti sono espressi in modo palese.

Art. 6

Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare le opinioni espresse e le deliberazioni adottate dal Nucleo.
2. Le funzioni di Segretario verbalizzante vengono svolte dalla persona eletta secondo le modalità dall'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.
3. Nel verbale viene sinteticamente riassunta la discussione, salva la facoltà di ciascun componente di chiedere espressamente che il proprio intervento venga riportato integralmente, in tal caso la relativa verbalizzazione deve essere approvata seduta stante.

Art. 7

Programmazione delle sedute

1. Il Presidente convoca il Nucleo almeno una volta ogni trimestre.
2. Per motivi di urgenza il Presidente può convocare il Nucleo in una seduta straordinaria.
3. È previsto lo svolgimento di sedute speciali per l'esame e la discussione di argomenti di carattere generale in cui può essere prevista la partecipazione, con solo diritto di parola, di soggetti esterni alla composizione del Nucleo.

Art. 8

Disposizioni generali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto, alle leggi vigenti in materia e ai regolamenti del Conservatorio di musica "Tito Schipa" di Lecce.
2. In caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive da parte di un componente del Nucleo, tale componente viene dichiarato decaduto e si dovrà procedere immediatamente alla sua sostituzione.

Art. 9

Modifica del regolamento

1. Le eventuali modifiche al presente regolamento sono deliberate con la medesima procedura prevista per l'approvazione sentito il Nucleo di valutazione.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo dell'Istituto.